



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

(Legge 160/2019)

Approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 15 del 29.04.2021 (versione superata)

Nuova versione approvata con deliberazione del consiglio comunale nr. 5 del 28.02.2022.

Sommario

ART. 1 Ambito e finalità del Regolamento.....	3
ART. 2 Definizioni e disposizioni generali	3
ART. 3 Presupposto del canone	3
ART. 4 Soggetto passivo.....	4
ART. 5 Ufficio comunale competente.....	4
ART. 6 Criteri per la determinazione della tariffa.....	4
ART. 7 Determinazione delle tariffe giornaliere	5
ART. 8 Determinazione del canone	5
ART. 9 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	5
ART. 10 Accertamenti – Recupero canone	6
ART. 11 Sanzioni e indennità	6
ART. 12 Sospensione della concessione	7
ART. 13 Riscossione coattiva	7
ART. 14 Disposizioni transitorie.....	7
ART. 15 Disposizioni finali.....	7
Allegato A – RIEPILOGO TARIFFA GIORNALIERA A MQ	8

ART. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile nonché alle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita servitù di pubblico passaggio destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Tre Ville.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 2

Definizioni e disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione del comune se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ART. 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente nonché alle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita servitù di pubblico passaggio destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Presupposto per l'applicazione del canone è l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche concessa ai titolari di concessione ed agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione o con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.

3. Il canone non è applicabile ai produttori imprenditori agricoli, singoli o associati che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nei mercati agricoli riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto dall'art. 31, comma 2 lett. v) del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie.
4. I produttori e gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in aree diverse da quelle previste al precedente comma 3, rientrano nelle tipologie indicate al precedente comma 2 e sono soggetti al canone.

ART. 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, e/o dallo spuntista.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto o soggetti abusivi, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà degli stessi.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente.

ART. 5

Ufficio comunale competente

1. L'ufficio comunale competente ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione ai sensi del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche è l'ufficio pubblici esercizi e commercio.
2. L'ufficio comunale che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi è l'ufficio tributi.

ART. 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni su suolo pubblico destinate a mercati e/o posteggi isolati per l'esercizio del commercio ambulante è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento per eccesso al mq. superiore. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto, è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio.

- b. durata dell'occupazione. Per gli spuntisti, i giorni sono quelli effettivi, come risultanti dalle presenze rilevate;
 - c. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini del canone mercatale non sono previste suddivisioni del territorio in quanto il mercato è autorizzato solo in un'unica zona.

ART. 7

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa applicata giornaliera è quella indicata all'art. 1 comma 842 della Legge 160/2019 che, per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari a 0,60, aumentata del 25% per un totale di 0,75 a giorno.
2. Per gli anni successivi, la Giunta Comunale potrà variare la tariffa in riduzione fino ad un massimo del 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio.
3. Le tariffe se non modificate si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 8

Determinazione del canone

1. Al fine della determinazione del canone si applicano la tariffa giornaliera di cui al precedente art. 7, frazionata in base alle ore giornaliere autorizzate qualora le stesse siano inferiori a 9 ed in ragione della superficie calcolata sulla base dell'art. 4.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata ai sensi dell'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019, una riduzione del canone come del 30%:

ART. 9

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando, ove possibile, la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere altresì utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
3. Per le occupazioni effettuate da titolari di concessione, l'ammontare del canone deve essere versato entro il 30 settembre dell'anno solare cui l'occupazione si riferisce. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni effettuate da spuntisti l'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio,

rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati e l'importo versato.

5. Per le occupazioni abusive l'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
7. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi si applicano dalla data del verbale di accertamento.
8. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10

Accertamenti – Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvede la Polizia Municipale.
2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

ART. 11

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

ART. 12

Sospensione della concessione

1. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla riduzione del canone e al conseguente rimborso, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

ART. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ART. 14

Disposizioni transitorie

1. Le scadenze dei versamenti del canone di cui all'art. 8 comma 3 solo per il primo anno di applicazione ovvero per il 2021 sono prorogate al 30 novembre 2021

ART. 15

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Allegato A – RIEPILOGO TARIFFA GIORNALIERA A MQ

Tipologia di Mercato	Tariffa giornaliera (calcolata per 24 ore)	riduzioni	Ore mercato autorizzato Tre Ville	Tariffa oraria	Tariffa mercato Tre Ville
Mercato di servizio stagionale dal 1° giovedì di luglio all'ultimo giovedì di agosto	0,75	30%	7	0,022	0,15